



TRIBUNALE DI TORINO
NONA SEZIONE CIVILE

Proc. n.528 r.g. 2011
NDIAYE ELHADJI FALLOU

Il Giudice,

sciogliendo la riserva formulata.

vista la richiesta di proroga del trattenimento di Ndiaye Elhadji Fallou presso il locale C.I.E. ove ha fatto ingresso il 30.11.2010, in seguito a provvedimento del Questore di Torino convalidato dal Giudice di Pace in data 1°12.2010 e prorogato dal Tribunale Ordinario di Torino in data 30.12.2010;

rilevato che la richiesta è motivata con l'avvenuta presentazione di richiesta di asilo politico e con la necessità di consentire l'espletamento della relativa procedura, inclusa la fase giurisdizionale;

sentite le parti all'udienza del 28.1.2011;

considerato che la presente richiesta di proroga si fonda sul disposto dell'art. 21, comma secondo D.lvo 25/2008;

ritenuta la propria competenza a provvedere, in pendenza dei termini per proporre impugnazione in sede giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego dello *status* di rifugiato;

rilevato che l'eccezione sollevata in via principale dalla difesa del richiedente asilo, circa l'inammissibilità di un secondo provvedimento di proroga del trattenimento, basata sulla previsione letterale dell'art.21 d.lgs 25 del 2008, nonché sul principio costituzionale di cui all'art.13 Cost., non può essere condivisa, dovendosi ritenere che la norma citata richiami *per relationem* l'intero contenuto dell'art.14 d.lgs 286/1998, limitandosi ad individuare la competenza del Giudice ordinario a provvedere, come del resto ha ritenuto la Suprema Corte nelle sue recenti pronunce in ordine al diritto di difesa e al contraddittorio in tale procedimento (cfr ad esempio Cass.civ.24.2.2010 n.4544);

ritenuto inoltre che i termini fissati dall'art.28 del d.lgs 25 del 2008 siano meramente indicativi e programmatici, senza sancire alcuna decadenza o preclusione;

osservato peraltro che:

- il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva 2008/115/CE "recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- che l'articolo 20 assegnava agli Stati membri termine fino al 24 dicembre 2010 per l'adozione "delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva" (con la sola eccezione del termine del 24 dicembre 2011 per conformarsi al dettato dell'art. 13 paragrafo 4 della stessa direttiva);

- che tale termine risulta, quindi, attualmente scaduto senza che siano state adottate, dall'Italia, norme di adeguamento;
- che la direttiva contiene, per quanto rileva nel presente procedimento, disposizioni di carattere generale (anche) in tema di trattenimento dei cittadini di paesi terzi sottoposti a procedure di rimpatrio che a partire dal 25 dicembre 2010 si pongono in contrasto con la normativa interna che, quindi, dovrà essere doverosamente disapplicata dal Giudice (v. tra le tante, di recente, TAR Lazio Roma, Sez. III, 4 agosto 2010, n.30034);
- che infatti la direttiva al "considerando" n.9 così precisa: "*in conformità della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, il soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale Stato membro finché non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda d'asilo o una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asilo*";
- che la Direttiva inoltre "considerando" n.16 afferma: "*il ricorso al trattenimento ai fini dell'allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e se l'uso di misure meno coercitive è insufficiente*";
- che l'art.15, regolante le condizioni per il trattenimento prevede: "*1) salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga; b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento ...*";
- che non appare convincente la tesi della totale estraneità della materia del trattenimento del richiedente asilo all'ambito di efficacia della Direttiva in questione, fondata sull'interpretazione del diritto comunitario offerta dalla Corte di Giustizia con sentenza 30.11.2009, procedimento 357/09PPU, che (cfr motivazione punto 45, dispositivo punto 2) ha ritenuto che "*il periodo durante il quale una persona è stata collocata in un centro di permanenza temporanea in forza di una decisione adottata dalle disposizioni nazionali e comunitarie relative ai richiedenti asilo non deve essere considerato un trattenimento ai fini dell'allontanamento ai sensi dell'art.15 della direttiva 2008/115*", giacché tale ipotesi di trattenimento rientra in un diverso regime giuridico;
- che infatti con tale intervento, pronunciandosi su di un caso in cui si trattava di valutare se tali periodi di trattenimento dovessero o meno essere computati nella durata massima dei trattenimenti consentita ai fini delle procedure di espulsione, la Corte di Giustizia ha inteso sottolineare la diversità di regime giuridico fra il trattenimento ai fini dell'espulsione e quello disposto nel quadro delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, soggetto in particolare alle disposizioni di cui alle Direttive 2003/9 e 2005/85;
- che tali Direttive disegnano in effetti un regime assai più favorevole, dominato dai principi della non irregolarità di per sé del soggiorno del richiedente asilo e dalla sua libertà di circolazione (art.7,13, 14 della Direttiva del 2003, artt.7 e 18 Direttiva del 2005);



- che in conseguenza la precisazione della Corte di Giustizia circa la diversità del regime giuridico nasce dal rilievo che normalmente il trattenimento del richiedente asilo non sarebbe di per sé neppure consentito, sicché la restrizione disposta dai regimi nazionali risulta ammissibile solo nei confronti di soggetti per cui era stata in precedenza avviata la procedura di rimpatrio, con la conseguente applicabilità della Direttiva 115 del 2008;
- che, diversamente opinando, si finirebbe con l'assoggettare la situazione del rimpatriando- richiedente asilo ad un regime di libertà personale più sfavorevole rispetto al mero rimpatriando, con conseguenze paradossali;
- che all'art. 2 "ambito di applicazione" la Direttiva prevede che gli Stati membri possano decidere di non applicare la direttiva ai cittadini di paesi terzi che siano "sottoposti a respingimento alla frontiera, conformemente all'articolo 13 del codice frontiere di Schengen ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro";
- che l'attuale formulazione dell'art. 21 lettera c) D.lgs. n.25/2008 consente, invece, il trattenimento presso i Centri di Identificazione ed Espulsione dei richiedenti protezione internazionale che sono destinatari di un provvedimento di espulsione, e prevede perciò un uso dello strumento del trattenimento più ampio di quanto pare essere attualmente consentito dalla direttiva 2008/115/CE;
- che il sig. Ndiaye non è stato sorpreso mentre attraversava illegalmente la frontiera e non potrebbe, quindi, la sua posizione rientrare nell'ipotesi di non applicazione della direttiva prevista dall'art. 2;
- che, allo stato quindi la sua posizione di cittadino proveniente da un paese terzo richiedente protezione internazionale, non può essere considerata di per sé irregolare (avuto riguardo al "considerando" 9, non essendosi esaurita la procedura di esame della sua domanda di protezione) né come tale suscettibile di trattenimento,
- che nella fattispecie non è stata ritualmente prospettata nella richiesta di proroga la sussistenza di un pericolo di fuga;
- che in ogni caso non è lecito ravvisare un pericolo di fuga solo in relazione alla situazione irregolare sul territorio nazionale del sig.Ndiaye, né tantomeno alla mera inottemperanza di precedenti provvedimenti di espulsione, che non denotano di per sé un apprezzabile grado di pericolosità sociale,
- che non è quindi in concreto ravvisabile la condizione di cui all'art.15 lettera a) della Direttiva 115 del 2008;
- che per tali ragioni il trattenimento del sig. Ndiaye, fondato sull'applicazione dell'attuale formulazione dell'art. 21 lettera c) d.lgs. n.25/2008 e finalizzato a consentire l'espletamento della pratica di richiesta di protezione internazionale, non può essere ulteriormente prorogato,

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 21 D.lvo 25/2008 e 14 Testo Unico Immigrazione;
vista la direttiva 2008/115/CE;
non proroga il periodo di trattenimento di Ndiaye Elhadji Fallou,



Si comunichi

Torino, 28 gennaio 2011

Il Giudice
Umberto Scotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, il 28 GEN. 2011



CAPOCANCELLIERE GIUDIZIARIO
[Signature]

[Handwritten signature]
28 GEN. 2011 fax